

Pubblicato il 22/04/2026

N. 07264 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 12270/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12270 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Md Mamunur Rasid, Mohammed Tofiq Uddin, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Fachile e Federica Remiddi, con domicilio fisico eletto presso lo studio Salvatore Fachile in Roma, piazza G. Mazzini, 8 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso presentata da Mohammed Tofiq Uddin a favore di Md Mamunur Rasid nell'ambito della procedura flussi per lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico Immigrazione il 20.9.2024;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del nuovo provvedimento di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso presentata da Mohammed Tofiq Uddin a favore di Md Mamunur Rasid nell'ambito della procedura flussi per lavoro subordinato, emesso in sede di riesame, dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico Immigrazione in data 5.12.2024

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso introduttivo, i ricorrenti chiedevano di annullare il decreto emesso il 20.9.2024 dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione, di revoca del nulla osta in precedenza rilasciato in favore di Rasid Md Mamunur e contestuale rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso.

2. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, veniva impugnato altro decreto del 5.12.2024 di revoca e rigetto dell'autorizzazione all'ingresso, emesso dall'amministrazione resistente a seguito di riesame della posizione di Rasid Md Mamunur, atto quest'ultimo adottato non essendo stato ritenuto dimostrato il possesso

da parte del datore di un reddito sufficiente (dall'asseverazione depositata era risultato per l'anno di imposta 2022 un utile di 2.350,00 euro, insufficiente in ragione del numero di istanze, 15 totali, avanzate dallo stesso datore), né ancora essendo stata prodotta la certificazione di idoneità alloggiativa.

3. Avverso l'atto ultimo venivano mosse più censure.

3.1 Innanzitutto, con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, si sottolineava che la Prefettura aveva tenuto conto esclusivamente del reddito di esercizio, senza considerare, come, invece, previsto dalla circolare dell'Ispettorato del Lavoro n. 3/2022, il fatturato (al di sopra dei 247.000,00 euro e in crescita nel triennio 2021-2023; cfr. asseverazione allegata alla memoria ex art. 10 bis l. 241/1990) e la documentazione economica e reddituale prodotta in occasione delle repliche al preavviso di revoca. Altresì, non si sarebbe tenuto conto che, nonostante il datore aveva presentato 15 istanze, per un verso, le stesse erano state proposte per gli stessi lavoratori e non per soggetti diversi, e, per altro verso, solo una di esse, oltre a quella riferita a Rasid Md Mamunur, era stata definita col rilascio del nulla osta.

3.2 Quanto, poi, alla mancata produzione della certificazione di idoneità alloggiativa la Prefettura non avrebbe considerato che in data 2.11.2022 era stata registrata in favore del ricorrente la cessione di fabbricato di un immobile di proprietà di Marzio Cozzi sito in via Cortona n. 12 del comune di Santa Marinella, bene per il quale vi era la certificazione di idoneità alloggiativa. Inoltre, nel 2026, Rasid Md Mamunur ha ottenuto dal comune di Montalto di Castro, per un immobile sito in località Poggio Forcone snc (cfr. documento prodotto il 16.2.2026), il certificato di idoneità alloggiativa, atto da poter presentare, secondo parte ricorrente, anche in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno e non per forza prima.

4. All'udienza pubblica del 21.4.2026, dopo aver dato avviso le parti, ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, i ricorsi sono stati introitati per la decisione.

5. In limine occorre dare atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale avverso il decreto di revoca del 20.9.2024, atteso che l'amministrazione, come indicato sopra, ha emesso un nuovo atto negativo in data 5.12.2024, l'unico per il quale sussiste, allo stato, ancora un interesse all'annullamento, posto che la declaratoria di invalidità della precedente revoca non arrecherebbe alcun beneficio.

6. Ciò posto, la prima censura mossa col ricorso per motivi aggiunti è fondata, nella parte in cui si lamenta una carenza di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dell'art. 35 D.P.R. n. 394 del 1999.

7. Invero, partendo dal requisito economico (o meglio dalla capacità patrimoniale e dall'equilibrio economico-finanziario), in ragione di quanto previsto dall'art. 44 D.L. n. 73/2022, la circolare n. 3 del 5.7.2022 dell'INL (citata dall'amministrazione nel provvedimento impugnato) richiama, ai fini della valutazione di tale presupposto, l'art. 9 D.M. 27.5.2020, che, però, a sua volta, non fa riferimento solo al reddito di impresa ma, in alternativa, come evidenziato da parte ricorrente, menziona anche il "fatturato" superiore a 30.000,00 euro, nonché elementi ulteriori (ad esempio, numero di dipendenti, tipo di attività svolta dall'impresa tenendo conto dell'eventuale stagionalità, regolarità contributiva ed altro).

Dunque, l'utile di impresa non può costituire l'unico parametro della valutazione, posto che, per quanto sopra rappresentato, l'Amministrazione resistente deve valutare, anche in chiave prospettica, tutti i diversi elementi suindicati (cfr. in merito di recente TAR per il Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza n. 10583/2025).

Inoltre, sempre con riferimento alla capacità patrimoniale e dall'equilibrio economico-finanziario, c'è da rilevare che parte ricorrente ha anche chiarito che solo "apparentemente" le domande proposte erano state quindici.

8. Quanto, invece, all'idoneità alloggiativa c'è da considerare che, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 394/1999 è, tuttavia, sufficiente essere in possesso della sola richiesta di

certificazione d'idoneità alloggiativa. Nella specie, peraltro, nel 2026 Rasid Md Mamunur ha ottenuto il certificato di idoneità alloggiativa.

9. Per queste ragioni, assorbite le ulteriori censure e salve le valutazioni future dell'amministrazione, che, però, dovrà rispettare i principi sopra espressi, il provvedimento impugnato del 5.12.2024 deve essere annullato.

10. L'incidenza dei documenti prodotti in giudizio consente di compensare le spese di lite, salva la restituzione del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei termini indicati in motivazione con riferimento al decreto di revoca del 5.12.2024 e, per l'effetto, annulla tale provvedimento;
- compensa le spese di lite, salva la restituzione a carico delle amministrazioni resistenti del contributo unificato da corrispondere in favore del legale delle parti ricorrenti dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

L'ESTENSORE

Giovanni Mercone

IL PRESIDENTE

Rosa Perna

IL SEGRETARIO